

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 49 DEL 20-07-2026

Oggetto: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'UTILIZZO DELL'APPRODO SITUATO LUNGO L'ASTA DEMANIALE DEL NAVIGLIO GRANDE, IN COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA KM 17+620, SINO ALLA FORMALE REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA

IL PRESIDENTE

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 145 del 24/09/2025 di assunzione di un dirigente con contratto a tempo indeterminato e attribuzione dell'incarico di Direttore Area Concessioni, Energia e Salvaguardia Idraulica, all'Ing. Filippo Banfi;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;

- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che lungo l'asta del Naviglio Grande sono posizionati appositi pontili/approdi per consentire ai naviganti le manovre di ingresso e uscita dal canale in condizioni di sicurezza;
- che a seguito di recenti sopralluoghi ispettivi effettuati dal personale tecnico di questo Consorzio nel territorio del Comune di Cassinetta di Lugagnano, sono emerse gravi criticità strutturali relative allo stato di conservazione dell'approdo situato in loco;
- che i danni rilevati consistono in dissesti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle persone;
- la stringente necessità di provvedere all'esecuzione di un tempestivo intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del manufatto, finalizzato al ripristino della pavimentazione in legno, a tutela della pubblica incolumità e per il ripristino della corretta fruibilità dell'infrastruttura;
- che pertanto risulta necessario disporre l'interdizione temporanea all'utilizzo dell'approdo sopra descritto, fino al suo completo ripristino;

Tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. L'interdizione temporanea dell'utilizzo dell'approdo situato lungo l'asta demaniale del Naviglio Grande, in Comune di Cassinetta di Lugagnano alla progressiva chilometrica Km 17+620, il tutto fino al suo completo ripristino strutturale e alla formale revoca della presente ordinanza.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Concessioni, Energia e Salvaguardia Idraulica, Ing. Filippo Banfi.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 20-07-2026

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO ROTA

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia